

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1975

relativo alle comunicazioni degli Stati membri in merito allo zucchero consegnato per l'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili

(75/169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38,

considerando che i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 1009/67/CEE non si applicano ai prodotti destinati all'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali;

considerando che la situazione sul mercato dello zucchero rende necessario il controllo dei quantitativi di zucchero consegnati a tal fine;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di zucchero della voce 17.01

della tariffa doganale comune, consegnati in esenzione dal prelievo all'esportazione per l'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili. I dati devono essere comunicati al più tardi il 15 di ogni mese per lo zucchero consegnato nel mese precedente.

*Articolo 2*

La prima comunicazione deve essere inviata alla Commissione non oltre il 15 aprile 1975.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.